

705.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| Comunicazioni | 2 | Mozione Selva ed altri n. 1-00446 concernente iniziative dell'Unione europea presso l'ONU per la moratoria delle esecuzioni capitali | 19 |
| Missioni valevoli nella seduta del 30 marzo 2000 | 2 | (Sezione 1 – Mozione) | 19 |
| Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Modifica al titolo di una proposta di legge) | 2, 3 | Interpellanze urgenti | 22 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 3 | (Sezione 1 – Iniziative per assicurare la continuità della pesca dei tonni nella provincia di Vibo Valentia) | 22 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> | 3 | (Sezione 2 – Corsi di formazione specifica in medicina generale) | 23 |
| Disegno di legge di conversione S. 4457 (approvato dal Senato) n. 6848 | 4 | | |
| (Sezione 1 – Ordini del giorno) | 4 | | |

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 30 marzo 2000.**

Bampo, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Miccichè, Micheli, Morgando, Napoli, Olivo, Ostillio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Bampo, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Napoli, Olivo, Ostillio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUTTI ed altri: « Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica » (6901);

PANATTONI ed altri: « Disposizioni per il riordino dell'Aero Club d'Italia » (6902);

GARRA ed altri: « Disposizioni in favore del settore agricolo e per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo » (6903);

SCALTRITTI: « Istituzione dell'indicazione di provenienza e qualità *“made in Italy”* » (6904);

SCALTRITTI: « Istituzione dell'indicazione di provenienza e qualità *“full made in Italy”* » (6905);

d'IPPOLITO: « Istituzione del Comitato parlamentare di garanzia sugli istituti di pena » (6906);

SIMEONE: « Delega al Governo per interventi di monitoraggio e di adeguamento della rete idrica nazionale » (6907).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato SCALTRITTI ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

SCALTRITTI: « Istituzione dei marchi *“made in Italy”* e *“moda italiana”* e incentivi alla produzione per le imprese che realizzano i relativi prodotti » (5396).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Modifica
del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 6863, d'iniziativa dei deputati RASI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Attribuzione all'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" di Torino della realizzazione del tempo legale » (6863).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 marzo 2000, pagina 4, seconda colonna, diciottesima riga, dopo la parola « regolamento » inserire le seguenti: *per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*), *VII, XI* (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento,

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 marzo 2000, pagina 28, prima colonna, sestultima riga, il numero « 4 » si intende soppresso.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4457 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2000, N. 8, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPARTIZIONE DELL'AUMENTO COMUNITARIO DEL QUANTITATIVO GLOBALE DI LATTE E PER LA REGOLAZIONE PROVVISORIA DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO (APPROVATO DAL SENATO) (6848)

(A.C. 6848 – sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6848;

preso atto che;

il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario, prevede una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste;

è comunque l'intera categoria degli allevatori a necessitare di urgenti provvedimenti atti ad agevolare la produzione del quantitativo di latte;

impegna il Governo

a fissare criteri di ripartizione diretti a soddisfare le necessità delle regioni maggiormente impegnate nella produzione di latte.

9/6848/1. (Nuova formulazione) Apoloni, Manzione.

La Camera,

premesso che:

nel quadro della riforma della organizzazione comune dei prodotti lattiero caseari, realizzata, nel marzo dello scorso anno, nell'ambito dell'accordo sulla parte agricola di «Agenda 2000», la Commissione UE ha concesso all'Italia un quantitativo supplementare di 680.000 tonnellate, suddiviso in due frazioni, l'una da 384.000 e l'altra da 216.000 tonnellate, da assegnare e distribuire in due momenti successivi;

lo svolgimento delle attività produttive agricole nelle aree montane e, più in genere, in quelle svantaggiate è una condizione essenziale per favorire il mantenimento della presenza umana in dette zone e per garantire lo svolgimento di importanti funzioni di interesse collettivo, quali il presidio dell'ambiente, del paesaggio e degli assetti idrogeologici;

impegna il Governo

a riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento del quantitativo di latte attribuito, ai sensi del regolamento CE n. 1256 del 1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, ai produttori che operano nelle zone montane, con particolare riguardo per coloro che praticano forme di allevamento a basso impatto ambientale, che adottano la

pratica dell'alpeggio, che rispettano i metodi di produzione di cui al regolamento CE n. 1804 del 1999 del Consiglio del 19 luglio 1999.

9/6848/2. Caparini, Calzavara, Fontan.

La Camera,

premesso che:

la direttiva comunitaria n. 42/96 disciplina la produzione del latte alimentare, dalla stalla al consumatore, senza specificare il periodo massimo di conservazione del latte pastorizzato fresco;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, nel recepire tale direttiva, ha mantenuto in vigore l'articolo 5 della legge n. 169 del 1989 in base al quale il termine di conservazione di latte pastorizzato fresco risulta essere fissato in 4 giorni oltre a quello di produzione;

tal disposizione è stata oggetto di rilievo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (comunicazione n.36/168 del 19 settembre 1997) in quanto ritenuta idonea a determinare alterazione nel corretto funzionamento delle relazioni concorrenziali tra le imprese operanti nel mercato del latte fresco;

considerato che:

l'entrata in vigore di Agenda 2000, modificando la tradizionale politica agricola comunitaria, indica nella qualità il futuro dell'agricoltura continentale in un'ottica di irreversibile globalizzazione dei mercati;

la tutela del consumatore, anche alla luce di quanto sopra esposto, deve essere un obbiettivo irrinunciabile da perseguirsi anche e soprattutto alla luce di quanto si sta verificando nel resto del continente europeo;

ferma restando l'importanza del dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997;

impegna il Governo

a ribadire la portata e l'attualità dell'articolo 5 della legge n. 169 del 1989 per quanto concerne il latte fresco pastorizzato e di alta qualità;

a verificare in sede comunitaria la possibilità di inserire una normativa analoga a quella italiana (4 giorni più quello di confezionamento) per quanto concerne il latte fresco pastorizzato e di alta qualità, lasciando un eventuale termine più elastico (5/6 giorni più quello di confezionamento) per il latte pastorizzato; ciò anche alla luce del fatto che l'attuale normativa in vigore presso alcuni Stati membri prevede la durata del latte pastorizzato di 7 giorni mentre in altri Stati non esiste alcun vincolo in materia e che in generale in molti Stati dell'Unione europea la normativa in vigore non prevede la dicitura latte fresco pastorizzato, ma soltanto quella di latte pastorizzato.

9/6848/3. Franz, Losurdo, Alois, Nuccio Carrara, Colosimo.

La Camera,

considerato che:

le 127.000 tonnellate di quote latte non prodotte in base alla L.5 sono state ripartite tra tutte le regioni sulla base delle quote allocate in ognuna di esse senza alcuna attenzione nei confronti di quelle più vocate;

nella ripartizione delle 380.000 tonnellate di produzione di latte, corrispondenti alla prima *tranche* delle 600.000 tonnellate complessivamente assegnate *ex-novo* al nostro Paese dalla Unione europea, si è seguito un criterio che, nell'ottica di favorirne il rafforzamento della zootecnia da latte, ha attribuito nuove quote di produzione anche a quelle regioni che in passato non hanno prodotto neppure quelle di cui erano titolari, riservando quantitativi del tutto insufficienti alle regioni che storicamente producono più delle quote di titolarità;

considerata la necessità di non mortificare l'imprenditoria viva ed intraprendente che da tempo in queste regioni ha investito nella zootecnia da latte portando le proprie stalle a livelli di eccellenza;

al fine di dare ad essa la possibilità di acquisire titolarità di quote che le consenta di pianificare le proprie produzioni di latte senza dovere pesantemente ridurre il proprio potenziale produttivo né correre l'alea della compensazione;

impegna il Governo

a fissare criteri di ripartizione della restante *tranche* di 216.000 tonnellate diversi rispetto a quelli precedentemente adottati, che vadano nella direzione di avere più attenzione alle necessità delle regioni maggiormente vocate alla produzione di latte vaccino.

9/6848/4. Trabattoni, Prestamburgo, Raffaldini, Rava, Pezzoni, Salvati, Chiamparino, Soave, Manzato, Ferrari.

La Camera,

premesso che la prima frazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia è stata ripartita tra tutte le regioni e le province autonome in base a criteri che non tengono conto né della necessità di ridurre i rischi delle aziende maggiormente esposte alle multe comunitarie, né della priorità rappresentata dall'esigenza di favorire la localizzazione della produzione lattiera nelle aree maggiormente vocate e, quindi, di promuovere la specializzazione produttiva delle imprese del settore;

impegna il Governo

ad adottare, per il riparto della seconda frazione, criteri diversi da quelli utilizzati per l'attribuzione delle prime 384.000 tonnellate e, in particolare, a prevedere criteri che tendano ad escludere dalla nuova ri-

partizione quelle aree che non risultino particolarmente vocate per l'allevamento di vacche da latte.

9/6848/20. Molgora, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento di produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito che fosse più rispondente, che in passato, alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio di imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio di multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie.

impegna il Governo

a ripartire la seconda frazione dell'aumento comunitario di quota pari a 216.000 tonnellate, in base alle esigenze di adeguamento delle quote alle capacità e potenzialità produttive dei diversi territori, quali risultano dalla differenza, calcolata su base regionale, tra i quantitativi prodotti e commercializzati e le quote disponibili nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99.

9/6848/5. Dozzo, Anghinoni, Vascon, Calzavara, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire la seconda frazione dell'aumento comunitario di quota pari a 216.000 tonnellate, in base alle esigenze di adeguamento delle quote alle capacità e potenzialità produttive dei diversi territori ed alla differenza, calcolata su base regionale, tra i quantitativi prodotti e commercializzati e le quote disponibili nel periodo compreso tra le campagne 1995/96 e 1998/99.

9/6848/6. Anghinoni, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani

potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, unicamente tra le regioni i cui produttori sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99, in misura proporzionale all'entità complessiva del prelievo medesimo calcolato a livello regionale ed a determinare criteri che vincolino dette regioni a ripartire i quantitativi loro attribuiti unicamente tra i produttori che sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo sopraindicato, in misura proporzionale all'entità del prelievo complessivo da essi versato.

9/6848/8. Rodeghiero, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un

quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire il quantitativo di latte attribuito al sensi del regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, unicamente tra le regioni, i cui produttori sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995/96 e 1998/99.

9/6848/9. Faustinelli, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Rizzi, Galli.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8 prevede che i criteri per il riparto della seconda frazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia siano determinati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto,

impegna il Governo

a ripartire la seconda frazione del quantitativo supplementare unicamente tra le regioni i cui produttori siano stati soggetti al pagamento del prelievo supplementare, lasciando alle stesse regioni il compito di

ripartire le nuove quote tra i loro produttori, sulla base dei rispettivi programmi di politica agraria.

9/6848/19. Cè, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli, Molggora.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani possano operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito che sia più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, elimini, o almeno limiti, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al capoverso precedente, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, unicamente tra le regioni, i cui produttori sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99, in misura proporzionale all'entità complessiva del prelievo medesimo calcolato a livello regionale.

9/6848/28. Luciano Dussin, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, unicamente tra i produttori che sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99, in misura proporzionale all'entità complessiva del prelievo versato dai produttori medesimi.

9/6848/7. Paolo Colombo, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione

di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo:

a ripartire la seconda frazione dell'aumento comunitario di quota pari a 216.000 tonnellate, in base alle esigenze di adeguamento dei quantitativi individuali alle capacità e potenzialità produttive dei singoli produttori, tenendo conto, per ciascuno di essi, della differenza tra i quantitativi prodotti e commercializzati e le quote disponibili nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99.

9/6848/11. Bosco, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire la seconda frazione dell'aumento comunitario di quota pari a 216.000 tonnellate, in base alle esigenze di adeguamento dei quantitativi individuali alle diverse capacità e potenzialità produttive ed in riferimento all'entità del superamento dei quantitativi individuali medesimi nel periodo compreso tra le campagne 1995/96 e 1998/99.

9/6848/12. Vascon, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso dalla Unione europea all'Italia attraverso il regolamento 1256/99 è da utilizzare in via prioritaria per ridurre il rischio di nuove multe a carico degli allevatori;

nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99 sono stati, in media, circa 40.000 gli allevatori che, in tutta Italia, hanno prodotto latte in eccesso al quantitativo individuale loro assegnato;

per effetto della vigente normativa nazionale in materia di compensazione, dei suddetti 40.000 produttori eccedentari, sono stati costretti al pagamento del prelievo supplementare solo 14.000 allevatori, quasi tutti operanti nelle zone di pianura del Nord, ossia nelle aree maggiormente vocate del Paese;

impegna il Governo

a distribuire la seconda frazione del quantitativo supplementare assegnato all'Italia dalla Unione europea direttamente tra i produttori che hanno subito il pagamento del prelievo supplementare, dal 1995-96 al 1998-99, in misura proporzionale all'entità dell'esborso patito dai produttori medesimi.

9/6848/15. Alborghetti, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli.

La Camera,

premesso che le regioni del Nord dispongono del 78,5 per cento del complesso delle quote latte assegnate all'Italia, a fronte di una incidenza sulla produzione nazionale pari all'82 per cento,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché, a livello di singola regione, le quote disponibili siano equamente commisurate al rispettivo potenziale.

9/6848/13. Fontan, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

la prima frazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia, sebbene dovesse essere utilizzata per riequilibrare la produzione rispetto alle quote disponibili, è stata, per contro, ripartita secondo criteri burocratici che, di fatto, non hanno contribuito a ridurre i preesistenti squilibri tra disponibilità di quote e potenzialità produttiva che, in modo assai differenziato, caratterizzano le diverse aree del Paese;

più del 75 per cento della produzione nazionale di latte proviene da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, regioni le quali, però, dispongono di poco più del 70 per cento della quota complessiva assegnata all'Italia;

una situazione contraria a quella sopra descritta si verifica per le quattro regioni maggiormente produttive del Centro Sud (Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna), dove ad una partecipazione di circa il 10 per cento alla formazione della produzione nazionale, si contrappone una disponibilità di quasi il 13 per cento della quota assegnata all'Italia;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari a riequilibrare la distribuzione territoriale delle quote in funzione delle effettive vocazioni e potenzialità produttive.

9/6848/14. Fontanini, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,

premesso che il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso dalla Unione europea all'Italia attraverso il regolamento 1256/99 è da utilizzare in via prioritaria per ridurre il rischio di nuove multe a carico degli allevatori,

impegna il Governo

a prevedere, per il riparto della seconda frazione che sarà assegnata a decorrere dal 1º aprile 2001, l'istituzione di una riserva, pari ad almeno il 90 per cento della frazione medesima, da destinare esclusivamente alle regioni, i cui produttori sono stati soggetti al pagamento del prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995/96 e 1998/99.

9/6848/16. Santandrea, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli, Molgora.

La Camera,

premesso che il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso

dalla Unione europea all'Italia attraverso il regolamento 1256/99 è da utilizzare in via prioritaria per ridurre il rischio di nuove multe a carico degli allevatori,

impegna il Governo

a prevedere, per il riparto della seconda frazione che sarà assegnata a decorrere dal 1º aprile 2001, l'istituzione di una riserva, pari ad almeno l'80 per cento della frazione medesima, in favore degli allevatori che, per effetto di quanto disposto dal decreto legge 23 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, hanno subito la riduzione lineare della cosiddetta « quota B ».

9/6848/24. Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia è da ritenersi, in primo luogo, finalizzato ad accrescere la dotazione produttiva nazionale al fine di fornire copertura ad un potenziale produttivo che, negli anni passati, è risultato esuberante rispetto ai limiti posti dal sistema comunitario delle quote latte;

in Italia le aree maggiormente vocate per la produzione di latte sono, in larghissima parte, concentrate nel Nord, fatte salve poche eccezioni riguardanti le limitate zone di pianura irrigua che, pure, si trovano nelle regioni centrali e meridionali;

nella prospettiva della eliminazione del sistema comunitario delle quote latte a partire dal 2006, è necessario favorire la specializzazione produttiva del settore lattiero caseario, al fine di consentire alle imprese che, dopo la suddetta scadenza, saranno operative di potersi misurare in un mercato che

sarà sicuramente più aperto e meno protetto di quello attuale;

impegna il Governo:

a rivedere i criteri di riparto fissati nel decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, ed a prevedere per l'assegnazione della prima e della seconda frazione del quantitativo supplementare assegnato dalla Unione europea all'Italia la determinazione di criteri che consentano di assegnare le nuove quote in funzione delle vocazioni territoriali ed al fine di favorire la specializzazione produttiva delle aziende operanti nel settore lattiero caseario.

9/6848/17. Pirovano, Vascon, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Galli, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

è necessario ed importante prevedere l'attuazione di misure volte a favorire, sia l'insediamento, sia il mantenimento dei giovani in agricoltura;

fermo restando quanto affermato al capoverso precedente è, tuttavia, fondamentale, anche al fine di evitare la creazione di gravi discriminazioni tra cittadini, che il criterio anagrafico non sia l'unico elemento di cui tenere conto al momento in cui si prevede l'attuazione di misure in favore di una determinata categoria.

impegna il Governo:

ad emanare specifiche norme di attuazione che, in riferimento alle assegnazioni preferenziali di quote latte ai giovani imprenditori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, vincolino dette assegnazioni all'accertamento di determinati requisiti, quali il buon livello di imprenditorialità del beneficiario e la buona suscettività delle strutture aziendali.

9/6848/10. Terzi, Vascon, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Galli, Pittino, Faustinelli, Fontanini.

La Camera,
premesso che:

l'assegnazione del quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate, rappresenta, per il settore lattiero caseario, una importante opportunità per sottrarsi al rischio di nuove multe future e per promuovere il processo di specializzazione delle imprese migliori;

la prima frazione del suddetto quantitativo supplementare è stata ripartita tra tutte le regioni e le province autonome in base a criteri che non tengono conto, né della necessità di ridurre i rischi delle aziende maggiormente esposte alle multe comunitarie, né della priorità rappresentata dall'esigenza di favorire la localizzazione della produzione lattiera nelle aree maggiormente vocate e, quindi, di promuovere la specializzazione produttiva delle imprese del settore;

impegna il Governo

prima di procedere al riparto della seconda frazione del quantitativo supplementare, ad illustrare alle competenti Commissioni parlamentari gli obiettivi di politica agraria che, attraverso detto riparto, intende perseguire.

9/6848/18. Balocchi, Vascon, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Galli, Faustinelli, Fontanini.

La Camera,

premesso che il decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, prevede che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo

ad accelerare i tempi necessari per completare la liquidazione dell'AIMA, rendere

pienamente operativa l'AGEA e condurre a termine il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di quote latte.

9/6848/21. Pittino, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

l'attribuzione della prima frazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia è stato ripartito tra tutte le regioni;

il suddetto quantitativo supplementare doveva essere utilizzato per ridurre il rischio di nuove multe a carico degli allevatori;

per effetto della vigente normativa nazionale in materia di pagamento del prelievo supplementare, grazie al cosiddetto meccanismo delle compensazioni prioritarie, vaste aree del Paese, tra cui l'intero Mezzogiorno, sono, di fatto, esonerate dall'obbligo di rispettare i regolamenti comunitari in materia di quote latte;

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a modificare le norme in materia di compensazioni prioritarie limitando l'applicazione di detto meccanismo alle sole zone di montagna ed alle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268 e successive modificazione ed integrazioni.

9/6848/22. Galli, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Pittino, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il regolamento CE 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 prevede che l'assegnazione del quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate all'Italia avvenga in due fasi, la prima a partire dalla cam-

pagna 2000-2001, la seconda a decorrere dalla campagna 2001-2002, ossia con effetto dal 1° aprile 2001;

il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, prevede che i criteri per la ripartizione della seconda frazione del quantitativo di cui sopra siano determinati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da sottoporre all'esame sia della Conferenza Stato Regioni, sia delle competenti Commissioni parlamentari;

è necessario che i criteri di ripartizione che saranno fissati attraverso il suddetto decreto siano valutati dai soggetti istituzionalmente competenti, in un clima di serenità e di confronto costruttivo, e non sotto la pressione dell'urgenza;

impegna il Governo

ad emanare il decreto di riparto della seconda frazione del quantitativo supplementare concesso all'Italia entro il 30 giugno del corrente anno.

9/6848/23. Cavaliere, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Rizzi, Galli, Faustinelli.

La Camera.

premesso che:

il Governo ha proceduto al riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della prima frazione (384.000 tonnellate) del quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso dalla Unione europea all'Italia, nel quadro della riforma della organizzazione comune dei prodotti lattiero caseari, realizzata, nel marzo dello scorso anno, nell'ambito dell'accordo sulla parte agricola di «Agenda 2000 »;

nell'effettuare la ripartizione il Governo ha seguito un criterio che ha tenuto conto, contemporaneamente, della media delle produzioni ottenute nelle due campagne 1995/96 e 1996/97 e della percentuale del quantitativo massimo garantito nazionale detenuta da ciascuna regione e provincia autonoma;

il criterio adottato dal Governo rappresenta la mediazione tra la richiesta, avanzata dalle regioni del Nord, di effettuare la distribuzione in base alla produzione e l'istanza, espressa dalle regioni meridionali, di operare il riparto in riferimento alle quote possedute;

il riparto della quota supplementare concessa dalla Unione europea poteva rappresentare l'occasione per perseguire un importante obiettivo di politica agraria rappresentato dalla possibilità di conseguire il duplice risultato di promuovere la specializzazione delle aree più produttive e di limitare nuove sovrapproduzioni e, quindi, ulteriori sanzioni per l'immediato futuro;

l'assegnazione delle quote latte costituisce, a tutti gli effetti, l'attribuzione di un « diritto a produrre », il cui riconoscimento è subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività produttiva;

nelle regioni del Nord si concentra l'82 per cento della produzione nazionale di latte, a fronte di una disponibilità di quote pari al 78,5 per cento del quantitativo massimo garantito assegnato dalla Unione europea all'Italia, mentre nel Mezzogiorno, i locali allevatori possono disporre di oltre il 14 per cento della quota nazionale, a fronte di livelli produttivi che risultano inferiori al 12 per cento della produzione italiana;

la richiesta avanzata dalle regioni settentrionali di procedere alla ripartizione in base alle produzioni ottenute, oltre ad apparire ragionevole, si prefigurava anche equa, in quanto consentiva, comunque, l'accesso alla ripartizione medesima alle regioni meridionali, in quanto, esse, disponendo già di una percentuale di quote superiore al loro grado di partecipazione alla produzione nazionale e potendo contare sulla possibilità delle compensazioni prioritarie previste dalla normativa vigente, potevano anche essere escluse, senza danno alcuno, dalla ripartizione della quota aggiuntiva;

il riparto operato dal Governo si presenta come particolarmente penalizzante

per le regioni del Nord, nel loro complesso, e, in specie, per Lombardia, Piemonte e Veneto, che hanno ricevuto, rispettivamente 6.781, 1.095 e 624 tonnellate di quote in meno, rispetto a ciò che avrebbero ottenuto nel caso il riparto medesimo fosse stato effettuato in base alle produzioni ottenute. Per contro, il metodo seguito dal Governo è risultato particolarmente vantaggioso, sia per le regioni centro-meridionali in genere, sia, in particolare, per la Campania (+1.585 tonnellate), il Lazio (+1.274), il Molise (+893), la Sardegna (+903) e la Sicilia (+662), che hanno ricevuto quantitativi superiori rispetto a quelli che sarebbero stati loro attribuiti, a seguito di un riparto in base ai livelli produttive;

il riparto effettuato dal Governo contribuisce ad accentuare la preesistente situazione di squilibrio che, rispetto al potenziale produttivo delle singole regioni, è tradizionalmente caratterizzata da un evidente eccesso di quote al Sud, cui si contrappone una effettiva carenza dei quantitativi assegnati alle regioni del Nord;

l'accentuarsi dello squilibrio di cui sopra, associandosi alla presenza delle norme che consentono le compensazioni prioritarie nelle regioni del Sud, contribuirà a determinare il manifestarsi di effetti distorsivi e poco utili per l'economia agricola nazionale, quali, ad esempio, da un lato, l'apertura di nuovi allevamenti nelle aree meno vocate del Mezzogiorno e, dall'altro lato, l'accentuarsi del fenomeno, peraltro già in atto, della cessazione delle attività zootecniche da latte nelle regioni, pur maggiormente vocate, del Nord;

impegna il Governo

a modificare il piano di riparto della prima frazione (340.000 tonnellate) del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia, procedendo ad una nuova distribuzione in base alla produzione ottenuta dalle regioni e dalle province autonome interessate alla distribuzione medesima;

a ripartire la residua frazione (216.000 tonnellate) del quantitativo supplementare

concesso dalla Unione europea all'Italia in base alla produzione.

9/6848/25. Michielon, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

a tutt'oggi, non sono state ancora effettuate le compensazioni relative alle campagne 1997-98 e 1998-99;

il termine del 30 aprile 2000, indicato all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, potrebbe non essere rispettato, anche a causa dell'esito, ancora incerto, dei ricorsi amministrativi che gravano su dette compensazioni;

impegna il Governo

limitatamente ai periodi 1997-98 e 1998-9, ad adottare i provvedimenti necessari, affinché, in attesa della regolare attuazione delle compensazioni, i produttori tornino in possesso della liquidità loro trattenuta dagli acquirenti.

9/6848/26. Frosio Roncalli, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli, Fontan.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, prevede, all'articolo 1, comma 3, il trasferimento alle regioni di alcune funzioni relative alla gestione amministrativa delle quote latte e, in specie, dell'aggiornamento degli archivi nazionali gestiti dalla *ex* AIMA;

gli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di quote latte impongono la tenuta di un archivio nazionale dei produttori e delle quote loro assegnate;

i diversi livelli di efficienza che caratterizzano le varie amministrazioni re-

gionali lasciano prevedere che non tutte saranno in grado di ottemperare in modo corretto e tempestivo agli obblighi derivanti dallo svolgimento delle funzioni assegnate dal suddetto decreto legge n. 8;

impegna il Governo

a prevedere specifiche sanzioni nei confronti delle regioni inadempienti rispetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 8 del 2000.

9/6848/27. Calzavara, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame si caratterizza, tra l'altro, per l'accentuazione dei compiti e delle funzioni amministrative in capo alle regioni: in tale direzione, ad esempio, si pongono le disposizioni sull'attribuzione dei quantitativi derivanti dall'aumento comunitario, sulla comunicazione e sull'aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali, sull'autorizzazione dei trasferimenti di quota, ecc.;

in sostanza, il decreto costituisce, nella gestione del regime delle quote, una ulteriore tappa del processo di decentramento amministrativo e di chiarimento istituzionale che in agricoltura, sul piano generale, è stato attuato con il completamento del trasferimento delle funzioni alle regioni e con il riordino sia dell'AIMA, che del Ministero;

rimane da valutare un aspetto fondamentale legato alla procedura di compensazione che la specifica normativa, dopo l'abrogazione del livello di compensazione presso le associazioni dei produttori operato dal decreto-legge n. 440 del 1996, prevede che venga svolta dall'AIMA esclusivamente in ambito nazionale;

i risultati della compensazione nazionale per il periodo di produzione lattiera 1996-97 hanno evidenziato le incongruenze di un unico livello di compensazione, in

quanto la gran parte delle aziende ubicate nelle regioni in cui non è stato superato l'ammontare del quantitativo regionale sono stati sottoposti a prelievo supplementare;

la questione, del resto, è stata affrontata al Senato in sede di esame del decreto-legge in questione, con un emendamento finalizzato ad estendere l'ambito operativo dei criteri di priorità di compensazione nazionale per le zone montane, non accolto per mancanza di dati sulla sua portata. In ogni caso è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a recuperare le condizioni più favorevoli per le zone montane e svantaggiate in sede di applicazione dei vigenti criteri di compensazione nazionale;

in proposito, si ritiene che tali problematiche possano essere affrontate indipendentemente dal mettere a confronto le diverse realtà produttive del nostro Paese, prevedendo che una prima fase della procedura di compensazione possa essere esercitata a livello regionale;

le regioni potrebbero effettuare, nell'ambito del bacino di propria competenza la compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai titolari di quota con aziende ubicate nel territorio rispetto alle assegnazioni regionali;

gli eventuali esuberi risultanti in una o più regioni potrebbero essere ridotti dall'AIMA in base alle eventuali minori produzioni riscontrate nelle rimanenti regioni, con successiva imputazione del prelievo definitivo;

tale procedura non risulta in contrasto con la regolamentazione comunitaria, dal momento che il prelievo supplementare è previsto per le sovrapproduzioni rispetto al quantitativo globale assegnato allo Stato. Ciò trova conferma anche nelle legislazioni di altri Paesi europei, come Spagna, Francia, Germania, ecc., dove vige un doppio livello di compensazione;

impegna il Governo

a verificare, nel quadro della riforma organica della legge n. 468, se sia compatibile con la normativa comunitaria una prima fase della procedura di compensazione a livello regionale.

9/6848/29. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Paolo Rubino, Bova, Malagnino, Caruano, Corvino, Olivieri, Domenico Izzo, Rizza, Leccese, Abaterusso, Oliverio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6848,
preso atto che:

il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte, non chiarisce la soluzione del problema della restituzione del prelievo già versato dagli acquirenti, sulla base delle trattenute effettuate a carico dei produttori:

impegna il Governo

affinché a favore dei singoli produttori per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale 1995-96 e 1996-97, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, l'AIMA è autorizzata a provvedere alla restituzione delle somme versate in più a carico della gestione finanziaria AIMA, capitolo 2002.

9/6848/30. Malentacchi.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolarizzazione provvisoria del settore lattiero;

ritenendo necessario provvedere, a distanza di oltre quattro anni dalla data dei versamenti, al rimborso ai produttori in-

teressati delle somme pagate in più rispetto al prelievo dovuto per il periodo 1995-1996;

impegna il Governo

a predisporre quanto necessario affinché l'AIMA possa provvedere alla restituzione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, in favore dei produttori, per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale relativa ai periodi 1995/96 e 1996/97, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 441, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto dagli interessati per i medesimi periodi.

9/6848/31. Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Franz.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolarizzazione provvisoria del settore lattiero;

considerato che il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999 affluisce, con decorrenza 1° gennaio 2001, alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali;

impegna il Governo

ad adottare il decreto di cui all'articolo 1, comma 8-bis, primo periodo del decreto-legge di cui in premessa entro il 31 dicembre 2000.

9/6848/32. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolarizzazione provvisoria del settore lattiero;

considerato che in caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo anche nei confronti del produttore, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente (articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 8 del 2000);

impegna il Governo

ad applicare in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui in premessa, le sanzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

9/6848/33. de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

La Camera,

premesso che il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla UE all'Italia non per incentivare un aumento di produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito che fosse più rispondente, che in passato, alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio di imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio di multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni

prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire l'aumento comunitario di quota, pari a 216 mila tonnellate, sulla base di specifiche richieste degli allevatori presentate alle Regioni e alla Province autonome esclusivamente in base alle riduzioni subite ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995 n. 46 con l'esclusione delle riduzioni di cui all'articolo 2 comma 1 lettera 0.a.).

9/6848/34. Dozzo, Vascon, Losurdo, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Franz.

La Camera,

in occasione della conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000 n. 8;

relativamente alla fattispecie contemplata nell'ultimo capoverso del comma 3-ter, in caso di inerzia da parte delle Regioni o delle Province autonome per durante oltre i termini posti;

impegna il Governo

a inserire il criterio, in sede di regolamento applicativo, in base al quale i quantitativi eventualmente non rassegnati confluiscano alla riserva nazionale per essere attribuiti alle altre regioni o province autonome che ne facciano richiesta.

9/6848/35. Contento, Franz, Dozzo.

MOZIONE SELVA ED ALTRI N. 1-00446 CONCERNENTE INIZIATIVE DELL'UNIONE EUROPEA PRESSO L'ONU PER LA MORATORIA DELLE ESECUZIONI CAPITALI

(Sezione 1 — Mozione)

La Camera dei deputati,

premesso che:

l'Italia ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione a livello internazionale dell'iniziativa per una moratoria universale delle esecuzioni capitali, a partire dal 1994, quando per la prima volta l'Assemblea generale dell'Onu fu investita della questione;

la mancata approvazione in quella sede per otto voti della risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali ha indotto l'Italia a seguire la strada della sua presentazione alla Commissione per i diritti umani dell'Onu dove, invece, è stata approvata per tre anni consecutivi;

in questa sede, nel 1997 e nel 1998, la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni è stata presentata direttamente dal Governo italiano ed approvata a larga maggioranza di voti, mentre nel 1999 l'Italia ha deciso di « consegnare » la risoluzione nelle mani dell'Unione europea per una sua presentazione, prima nella Commissione per i diritti umani e, successivamente, nell'Assemblea generale, fermo restando l'impegno a promuovere l'iniziativa al Palazzo di vetro qualora l'Unione europea non si fosse dimostrata sufficientemente determinata;

il 28 aprile 1999, su proposta della Germania, presidente di turno dell'Unione europea, la Commissione per i diritti

umani ha approvato la risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali con la maggioranza assoluta dei voti (30 voti a favore, 11 contrari e 12 astensioni) e con il numero *record* di 72 paesi *co-sponsor* dell'iniziativa (erano stati 46 nel 1997 e 65 nel 1998);

per ottenere questo risultato, il Parlamento italiano con un'azione congiunta con il ministero degli affari esteri più volte in questi anni ha compiuto missioni nei paesi mantenitori della pena di morte, facendo opera di sensibilizzazione e conseguendo anche risultati importanti, come è avvenuto nel Salvador, il cui governo a seguito della visita ha deciso di ritirare la proposta di reintroduzione della pena capitale e di sponsorizzare all'Onu la risoluzione a favore della moratoria;

dopo questo pronunciamento, come documenta il rapporto 2000 di Nessuno tocchi Caino, molti paesi hanno deciso di abolire completamente la pena capitale o di sospendere le esecuzioni: la Russia, con la decisione della Corte costituzionale di dichiarare illegittime le sentenze capitali e del Presidente Boris Eltsin di commutare per decreto tutte le condanne; l'Albania, dove la Corte costituzionale ha fatto altrettanto; il Turkmenistan e l'Ucraina, che l'hanno abolita dopo aver attuato una moratoria delle esecuzioni; il Nepal, che l'ha abolita completamente come hanno fatto anche le Bermude, nei Caraibi; la Repubblica Democratica del Congo, che dopo una moratoria decretata il 10 dicembre scorso ha liberato dai bracci della morte centinaia di condannati e, ultimo in ordine di tempo,

l'Illinois, il primo stato della federazione americana ad adottare una moratoria legale delle esecuzioni;

la situazione della pena di morte nel mondo è quindi ulteriormente migliorata nell'ultimo anno, essendo 119 i paesi abolizionisti a vario titolo (tra questi, 72 che l'hanno abolita totalmente, 14 abolizionisti per crimini ordinari, 29 gli abolizionisti *de facto*, 2 impegnati ad abolirla in quanto membri del Consiglio d'Europa, 2 che attuano una moratoria delle esecuzioni), mentre sono 76 i mantenitori, di cui solo la metà ha praticato la pena di morte nell'ultimo anno;

l'evoluzione positiva della situazione sulla pena di morte nel mondo, il risultato non di misura del voto nell'ultima Commissione per i diritti umani ed il favore espresso da Paesi di tutti i continenti e di diverse aree di influenza, hanno reso maturo un pronunciamento dell'organo maggiormente rappresentativo della Comunità internazionale, l'Assemblea generale dell'Onu di New York, dove l'approvazione di una risoluzione con gli stessi contenuti di quelle approvate a Ginevra significherebbe il più alto « no » alla pena di morte che si sia mai levato al mondo;

nell'ultima sessione dell'Assemblea generale, una risoluzione che auspicava l'abolizione della pena di morte per « un rafforzamento della dignità umana » e « un progresso dei diritti fondamentali della persona » e chiedeva la moratoria delle esecuzioni, è stata promossa dalla Finlandia, presidente di turno dell'Unione europea, con il sostegno di 72 paesi co-sponsor;

altrettanti paesi hanno co-sponsorizzato emendamenti proposti da Egitto e Singapore, i quali non erano altro che la riformulazione di norme già codificate a livello internazionale tese ad affermare il diritto sovrano di ogni Stato a scegliere il proprio sistema politico, sociale e culturale ed il principio contenuto nella Carta dell'Onu sulla non ingerenza dell'Onu in materie essenzialmente interne alla giurisdizione degli Stati;

in particolare, l'emendamento che faceva riferimento ad un punto delicato di equilibrio nel rapporto tra ruolo dell'Onu e la sovranità nazionale — l'articolo 2, paragrafo 7 della Carta dell'Onu — non appariva incompatibile con la proposta della moratoria delle esecuzioni capitali, la quale avrebbe mantenuto pienamente il suo valore politico e di indirizzo e, l'accettarlo, avrebbe espresso una volontà di dialogo dei paesi abolizionisti e non un atto di forza dell'Onu nei confronti degli Stati mantenitori ai quali spetta comunque l'ultima parola sulla pena di morte;

nonostante vi sia stata una proposta di mediazione da parte del Messico con un emendamento che, controbilanciando quelli sulla sovranità nazionale, introduceva un esplicito riferimento al ruolo dell'Onu nella promozione e nel rispetto dei diritti umani all'interno degli Stati, l'Unione europea ha deciso di non accettare tale proposta e, subito dopo, di non sottoporre al voto dell'Assemblea generale la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali;

bisogna invece dare atto alla delegazione italiana all'Assemblea generale di aver sostenuto con forza la linea del dialogo con i paesi membri volta a conseguire l'obiettivo prioritario di una pronuncia delle Nazioni Unite a favore di una moratoria delle esecuzioni capitali;

il 4 novembre, l'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, replicando al terzo comitato dell'Assemblea generale ad un'obiezione posta da Singapore, ha affermato che la questione della pena di morte attiene pienamente alla sfera dei diritti umani e che esiste ormai un processo irreversibile verso l'abolizione in tutto il mondo;

il prossimo 20 marzo si aprono a Ginevra i lavori della 56ma Commissione per i diritti umani dove la questione della pena di morte è già posta in agenda e una mancata presentazione di un nuovo testo di risoluzione o una sua sconfitta rappresenterebbero una gravissima battuta d'ar-

resto per la battaglia per la moratoria delle esecuzioni capitali e per lo sviluppo del sistema dei diritti umani;

impegna il Governo:

ad operare in modo che l'Unione europea presenti alla prossima Commissione per i diritti umani una nuova risoluzione sulla pena di morte e sia determinata a portare al voto un testo senza irrigidimenti, anche inserendovi quella che è un'interpretazione evolutiva della Carta delle Nazioni Unite, in atto da tempo e secondo linee che nel corso dei decenni hanno consentito, nel rispetto dei principi della Carta, l'assunzione dei diritti umani come valori condivisi e cogenti della comunità internazionale;

ad operare in modo che sia presente nel testo della risoluzione per la moratoria e in altre risoluzioni attinenti ai diritti

umani anche un punto che rafforzi il ruolo dell'Alto Commissario per i diritti umani nella diffusione e promozione, attraverso anche i programmi di cooperazione tecnica, dei contenuti abolizionisti delle risoluzioni contro la pena di morte adottate dalla Commissione per i diritti umani;

nel caso in cui nelle prossime settimane, l'Italia ravvisi incertezze da parte dell'Unione europea, ad operare in tal senso, a riassumere la *leadership* dell'iniziativa per la moratoria delle esecuzioni, associando all'iniziativa i paesi dell'Unione e di altri continenti che siano d'accordo sulle linee sopra indicate a partire già dalla prossima Commissione per i diritti umani.

(1-00446) « Selva, Grimaldi, Manzione, Monaco, Mussi, Pagliarini, Paisan, Pisanu, Soro ».

(22 marzo 2000)

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 — Iniziative per assicurare la continuità della pesca dei tonni nella provincia di Vibo Valentia)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, per sapere — premesso che:

la pesca e la lavorazione del tonno nel mare della provincia di Vibo Valentia veniva praticata da epoca immemorabile con le tecniche delle tonnare fisse, fin dai Focesi, secondo alcuni storici, certamente fin dal 1300;

nelle acque di Pizzo si ha notizia certa che operavano due grandi tonnare: una messa in mare nel 1475, l'altra nel 1578;

tal pesca era una delle principali risorse per l'economia locale ed addirittura per qualche comunità, come Pizzo, era l'attività principale;

le tonnare fisse si chiudono nel Vibonese nel 1963, essendo ormai assolutamente antieconomiche ed anche perché andava affermandosi un nuovo modo di pescare il tonno introdotto dalle nostre parti dai giapponesi e cioè la tecnica delle « tonnare volanti »;

tali grandi tradizioni hanno prodotto la nascita nel territorio che gravita fra Vibo e Pizzo di una attività industriale nel settore di grande significato, per cui una grande multinazionale opera con un proprio stabilimento, mentre alcune aziende locali di elevata qualità — e cioè la « Tonno Callipo » e la « Sardanelli » — lavorano il

tonno locale con le tecniche e gli ingredienti tipici della tradizione;

sulla scorta del decreto ministeriale del 22 novembre 1996 veniva prodotta istanza da parte di cinque imprese di pesca con sede in Pizzo e Vibo Marina per l'autorizzazione ad effettuare l'esercizio di pesca del tonno rosso e dei piccoli pelagici. Di tale imprese tre si dedicavano alla pesca dei tonni con reti di circuizione mentre le altre due a quelle dei tonnidi di piccole dimensioni;

il Ministro delle politiche agricole ha con proprio decreto, emanato *a posteriori*, e cioè nell'autunno del 1999, stabilito le quote individuali per l'anno 1999 a stagione chiusa;

in tale decreto non è stata inclusa alcuna imbarcazione del compartimento marittimo di Vibo Marina, nonostante almeno due grosse imbarcazioni (la Paola e la Maestrale) avessero comunque tutte le carte per esservi incluse;

un altro decreto del 7 febbraio 2000, determinante le quote di pesca individuale per l'anno 2000, ha escluso tutte le imbarcazioni del compartimento marittimo di Vibo Valentia dall'esercizio di questo tipo pesca;

detto in soldoni questo decreto elimina nel mare vibonese la possibilità di effettuare questo tipo di pesca e ciò nonostante si fossero allestite a tal fine, per come è ben noto alla Capitaneria di porto locale, tre grosse barche con un equipaggio di circa 50 uomini;

la decisione del ministero viene giustamente assai contestata dagli interessati, dalle associazioni di categoria e dalla co-

munità vibonese per motivi che sono di tutta evidenza. Da un lato si chiude una attività che dà lavoro a circa 150 unità, fra diretto ed indotto, e ciò in una economia che è la più debole del paese, e dall'altro si fa sparire con una scelta di ottusa ed inconsapevole burocrazia una attività che è parte integrante della storia e della memoria collettiva del Vibonese. Una decisione che non viene capita e che certamente provoca grande sconcerto;

vi sarà poi certamente la beffa per cui la pesca del tonno sarà realizzata da barche di altre marinerie mentre la mariniera vibonese sarà costretta a guardare senza lavoro —:

quali iniziative intenda intraprendere per permettere alle barche della mariniera del compartimento di Vibo Valentia di continuare a svolgere una attività che è parte integrante, e non eliminabile, della economia, della storia, delle tradizioni e della cultura del Vibonese.

(2-02329) « Romano Carratelli, Abbate, Angelici, Borrometi, Brancati, Bressa, Caccavari, Carrotti, Casilli, Casinelli, Castellani, Cerulli Irelli, Ciani, Delbono, Ferrari, Frigato, Giacalone, Manzato, Mazzocchin, Merlo, Molinari, Niedda, Orlando, Palma, Pasetto, Piccolo, Polenta, Risari, Riva, Rogna Manassero di Costigliole, Scantamburlo, Stanisci, Susini, Trabattoni, Tuccillo, Vigni, Voglino, Volpini, Zeller ».

(23 marzo 2000)

(Sezione 2 — Corsi di formazione specifica in medicina generale)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

numerosi medici campani hanno partecipato ai corsi biennali di formazione

specifica in medicina generale, all'esito del quale hanno ottenuto un diploma (o attestato finale) conforme alle normative dell'Unione europea;

mentre coloro che si sono abilitati entro il 31 dicembre 1994 hanno comunque interesse a tale attestato per ottenere benefici di punteggio che il corso riserva ai partecipanti, per i laureati dopo tale data esso è indispensabile per accedere alla medicina generale (continuità assistenziale, assistenza primaria, emergenza territoriale, medicina dei servizi);

mentre in tutta Italia le graduatorie uniche di medicina generale vengono pubblicate regolarmente ogni anno, in Campania sono bloccate all'anno 1996. L'assessorato regionale competente, perpetuando tale blocco, in sostanza finisce col non riconoscere tale attestato né il relativo punteggio, impedendone la spendibilità;

in Campania l'ultima assegnazione di carenze di continuità assistenziale risale a 3 anni fa e, inoltre, si sta provvedendo al passaggio dei medici titolari di continuità assistenziale verso il servizio di emergenza territoriale (che a tutt'oggi è di là dal partire nella pratica effettiva) non comprendo più i posti di continuità assistenziale rimasti vacanti;

tale pratica contravviene ai dettami della riforma sanitaria e riduce drammaticamente le possibilità di lavoro per tutti i medici precari, decretando la scomparsa del servizio di continuità assistenziale;

dal 1995 in avanti, circa un migliaio di medici formati secondo i criteri dell'Ue, sono, dunque, impossibilitati ad accedere alla medicina generale;

per questo motivo sono stati presentati numerosi ricorsi al Tar e gli assessori regionali alla sanità succedutisi dal 1996 sono stati regolarmente denunciati per omissione d'atti d'ufficio;

il 13 marzo 2000 l'Assessorato alla sanità della regione Campania ha pubblicato nuove carenze di medicina generale, specificando che saranno conferite se-

condo le normative vigenti prima della legge n. 484 del 1996, in dispregio, dunque, della normativa attualmente in vigore e rendendo non spendibile in graduatoria l'attestato di formazione da parte di coloro che ne sono in possesso —:

se, al fine di tutelare i diritti dei medici che hanno partecipato al corso, ritenga di procedere a una sanatoria per portare la graduatoria al passo con l'anno in corso, attraverso una domanda unica per gli anni in sospeso, conferendo eventualmente mandato all'Arsan;

quali misure ritenga di adottare al fine di assicurare la massima trasparenza

sulle modalità d'individuazione del numero delle zone carenti da parte dei direttori generali delle Asl regionali;

come si intenda tutelare coloro che stanno ultimando il corso *de quo*, che si sono visti modificare *in itinere* le aspettative relative al punteggio conferito al corso dal bando di concorso, anche in ordine alla possibilità — non negata ai precedenti corsisti e a coloro che godono della cosiddetta equipollenza — di accedere alle specializzazioni.

(2-02318) « Albanese, Monaco ».

(20 marzo 2000)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.